

## **REGOLAMENTO PER L'USO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO DELLA SOCIETA' DELLE BELLE ARTI DI VERONA – FONDATA NEL 1857**

Art. 1 – La Società Belle Arti di Verona (SBAV), Associazione culturale senza fini di lucro, dispone di uno Spazio Espositivo sito in Piazza San Nicolò Verona (Sala Pighi lato sinistro della facciata della chiesa di San Nicolò) che è utilizzato per mostre personali dei soci SBAV, per mostre antologiche o postume di Artisti di chiara fama, per scambi con Gruppi od altre Associazioni, italiane od anche estere, aventi le stesse finalità culturali della SBAV. Possono esporre anche tre soci assieme. Lo Spazio sarà inoltre utilizzato per altre eventuali manifestazioni che la Presidenza si riserva il diritto di promuovere. La SBAV chiede a ciascun utilizzatore dello Spazio Espositivo un contributo a titolo di rimborso spese, il cui importo sarà stabilito annualmente dalla Presidenza.

Art. 2 – Tutte le richieste di esposizione, indistintamente per i soci SBAV saranno vagliate per l'accettazione, da un'apposita Commissione che ha il compito di preservare il prestigio e l'immagine della SBAV e di promuovere il valore culturale dell'arte. Tale Commissione verrà proposta dal Presidente e confermata dalla maggioranza dei Consiglieri in carica e rimarrà operativa per tutto il periodo della durata della presidenza stessa. In caso di parità di voti per l'elezione dei membri della Commissione il voto del Presidente varrà doppio. Durante tale periodo i membri della Commissione potranno essere sostituiti dal Presidente con la stessa procedura di avvallo dei Consiglieri. La Commissione valuterà inoltre l'ottimale allestimento dell'esposizione delle opere.

Art. 3 – Il programma annuale delle esposizioni e la loro durata, elaborato dalla Presidenza, avrà come primo obiettivo promuovere esposizioni ed opere che portino il giusto prestigio all'Associazione e la diffusione dell'arte e della cultura; sarà stabilito tenendo conto, oltre alle richieste pervenute, anche del parere della suddetta Commissione. Il calendario delle mostre sarà fatto tenendo conto dell'ordine temporale di presentazione delle domande anche nel caso di sovrapposizione di periodi espositivi richiesti.

La Presidenza, per causa di forza maggiore o per altre particolari esigenze, si riserva il diritto di variare il programma delle manifestazioni, avvertendo in questo caso l'interessato o gli interessati. Si riserva inoltre di effettuare conferenze e/o presentazioni di libri durante le esposizioni.

Art. 4 – Il Socio SBAV ( che deve essere in regola con la quota sociale ), il Gruppo o l'Associazione che intendono usufruire dello Spazio Espositivo, dovranno formulare una domanda scritta inoltrandola, con le informazioni ed il materiale richiesto, all'attenzione della Presidenza che provvederà a trasmetterla per competenza alla Commissione, come previsto dall'Art. 3 allegando copia del presente regolamento firmata per accettazione.

Allo scopo il richiedente dovrà presentare, oltre al materiale biografico, n° 5 foto rappresentative delle opere che intende esporre. La domanda con la documentazione allegata potrà essere inviata anche via email all'indirizzo: [info@sbav.it](mailto:info@sbav.it)

Art. 5 - Nel caso specifico di mostra scambio con un'Associazione, questa nominerà un rappresentante responsabile unico per coordinare le domande, il materiale per l'esame della Commissione e tenere i rapporti che si renderanno necessari con la Presidenza della SBAV.

Art. 6 – Il responso della Commissione sarà comunicato dalla Presidenza per iscritto, e nel caso di accettazione l'interessato dovrà formalizzare il suo impegno versando presso la Segreteria della SBAV, a titolo di impegnativa, un acconto di 200 euro per i soci e di 400 euro per i Gruppi ed Associazioni quale acconto sull'importo che gli verrà comunicato di cui al su citato Art. 1, mentre il saldo dovrà essere versato al momento della consegna delle chiavi per il deposito delle opere. In caso di rinuncia successiva all'impegno sottoscritto, l'acconto versato non sarà rimborsato.

Art. 7 – La SBAV mette a disposizione dell'espositore gli indirizzi dei propri soci, delle principali Autorità cittadine , critici e mezzi di comunicazione locali, essendo però inteso che le spese per inviti, cataloghi, locandine, la personalizzazione dello Stendardo SBAV con il nome dell'Artista e le date della sua esposizione, guardiana, trasporto delle opere e montaggio dell'esposizione ecc. saranno a carico e a cura dell'espositore, il quale è libero di scegliere il mezzo migliore per promuovere la sua esposizione. Solo vincolo richiesto è il rispetto del "Logo SBAV". Non è inoltre permesso, salvo autorizzazione, indicare sul materiale promozionale: "La SBAV presenta..." o "con il patrocinio della SBAV".

Art. 8 – La SBAV, pur fornendo ogni forma di assistenza, non è responsabile delle opere esposte per eventuali danni o furti che si dovessero verificare durante la mostra e, comunque, nel periodo di permanenza presso lo Spazio Espositivo. L'espositore è naturalmente libero di provvedere ad una assicurazione propria.

Art. 9 – L'espositore si impegna a rispettare i tempi indicati per il deposito e il ritiro delle opere a fine esposizione, che dovrà essere fatto al più tardi entro le ore 12 del giorno successivo alla chiusura della mostra, provvedendo anche alla consegna delle chiavi in Segreteria o al nostro Consigliere Responsabile dello Spazio Espositivo che è a disposizione per ogni consiglio utile ed assistenza.

Art. 10 – L'espositore si dichiara responsabile di eventuali danni arrecati ai locali dello Spazio Espositivo, ai suoi arredi ed impianti vari. Avrà particolare cura di preservare l'integrità murale **evitando di fissare chiodi, applicare sui muri etichette adesive, graffiare o sporcare gli intonaci ed i pannelli con le cornici ecc.** Le pulizie dei locali sono a carico dell'espositore che comunque dovrà lasciare lo Spazio Espositivo pulito. In caso contrario gli verrà addebitata la spesa della pulizia.

Art. 11 – Le Opere non ritirate entro 10 giorni dalla fine dell'esposizione potranno essere ritirate in Presidenza o altro luogo disposto dalla stessa previo pagamento di un affitto per il periodo di giacenza. In caso di non ritiro diverranno di proprietà della SBAV a termine di legge.

LA PRESIDENZA

FIRMA DEL RICHIEDENTE PER ACCETTAZIONE

Verona, il \_\_\_\_\_